



Venerdì 9 ottobre 2020

## IL CASO DEL GIORNO

### L'evasore all'estero non è evasore in Italia

/ Gianluca ODETTO

L'**accertamento** dei redditi di fonte italiana dei non residenti muove da presupposti in parte diversi da quelli previsti per i soggetti residenti titolari di redditi di fonte estera, dovendosi valutare tutte le possibili esclusioni previste sia dalla norma interna, sia dalle Convenzioni internazionali. Queste norme, frequenti soprattutto in ambito finanziario, [...]

PAGINA 2

## IL PUNTO TUTELA DEL PATRIMONIO

### Attribuzioni patrimoniali di un trust residente irrilevanti ai fini reddituali

/ Gabriele GIARDINA

Le ricadute in materia di imposte sui redditi relative alla vita di un trust possono ricondursi alle seguenti tre, distinte "fasi" dello stesso:

- **apporto dei beni** in trust;
- gestione " [...]

PAGINA 9

## FISCO

### Da CNDCEC e FNC elenco degli eventi calamitosi per il bonus locazioni

*Gli eventi riportati possono assumere rilievo per individuare una specifica "ordinanza commissariale" che abbia interessato il singolo Comune*

/ Pamela ALBERTI e Anita MAURO

Il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, compete ai soggetti esercenti attività economica, a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (art. 28 comma 5 del DL 34/2020).

A seguito della conversione del DL 34/2020, tale condizione subisce **due deroghe**, per:

- i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- i "soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19" (31 gennaio 2020).

Si tratta della medesima deroga pre-

vista anche con riferimento al **contributo a fondo perduto** dall'art. 25 comma 4 del DL 34/2020.

Proprio con riferimento a tale agevolazione (ma il chiarimento è riferibile anche al bonus locazioni), l'Agenzia delle Entrate nella circ. 21 luglio 2020 n. 22, § 5.2 ha chiarito che la deroga alla condizione del calo del fatturato implica la presenza dei seguenti elementi:

- il soggetto che intende accedere al credito deve avere il **domicilio** fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da un evento calamitoso;
- i menzionati stati di emergenza dovevano essere ancora in atto alla data del **31 gennaio 2020** (data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19);
- il domicilio fiscale o la sede operativa fiscale dovevano essere stabilite in tali luoghi, a far data **dall'insorgenza dell'originario** evento calamitoso.

Inoltre – prosegue l'Agenzia nel citato documento – al fine di individuare i Comuni interessati [...]

PAGINA 3

## IN EVIDENZA

Anche l'ingresso da cortile non privato assicura l'autonomia per il superbonus

Niente agevolazione IMU per gli immobili dei coniugi in Comuni diversi

Risparmio di tempo per commercialisti e imprese con l'automazione intelligente

## ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 8

## FISCO

### Rimborso IVA "diretto" anche per la partita IVA estera

/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

Il diritto al **rimborso IVA** in favore di soggetti passivi non residenti in Italia ma in un altro Stato Ue spetta anche qualora tali soggetti abbiano nominato un rappresentante [...]

PAGINA 6

# L'evasore all'estero non è evasore in Italia

Gli inadempimenti del non residente non possono portare all'accertamento in Italia, se le Convenzioni riservano la tassazione all'altro Stato

/ Gianluca ODETTO

L'**accertamento** dei redditi di fonte italiana dei non residenti muove da presupposti in parte diversi da quelli previsti per i soggetti residenti titolari di redditi di fonte estera, dovendosi valutare tutte le possibili esclusioni previste sia dalla norma interna, sia dalle Convenzioni internazionali.

Queste norme, frequenti soprattutto in ambito finanziario, limitano il potere impositivo dell'Italia, il quale viene riservato in modo esclusivo all'altro Stato.

Per le partecipazioni non qualificate e i titoli di debito quotati, ad esempio, le plusvalenze non sono mai imponibili in capo ai non residenti ai sensi dell'[art. 23](#) comma 1 lettera f) del TUIR; analoga esclusione è riservata alle plusvalenze di natura "**qualificata**" dall'[art. 5](#) comma 5 del DLgs. 461/97, in questo caso limitando il beneficio ai soli soggetti residenti in Stati appartenenti alla white list.

Il campo delle **esclusioni** è amplificato dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni: non considerando il particolare, ed in prospettiva più complesso, caso delle partecipazioni in società immobiliari, il modello OCSE di Convenzioni ([art. 13](#), paragrafo 5) prevede che le plusvalenze siano assoggettate a tassazione nel solo Stato contraente ove è residente il cedente.

L'applicazione del modello convenzionale "puro" garantisce quindi, l'esenzione da imposta in Italia per i non residenti, con riferimento a tutte le tipologie di **plusvalenze** realizzate ("qualificate" o "non qualificate", queste ultime ovviamente se non rientrano nei casi di esonero precedentemente riportati).

Tale assunto è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. [25219](#) dell'11 ottobre 2018), la quale ha evidenziato che l'Italia non può vantare pretese sulle plusvalenze realizzate da società dell'altro Stato (la Germania) a seguito della cessione di partecipazioni in società italiane.

Il principio risulta di per sé pacifico e, ad una prima analisi, potrebbe risultare difficile anche comprendere le motivazioni di un procedimento giunto al terzo grado di giudizio per sancire ciò che le disposizioni stabiliscono in modo chiaro.

L'interesse della sentenza, che potrebbe riverberare i

suoi effetti anche in un certo numero di procedimenti in corso, sta invece nel fatto che, nel caso specifico, non erano stati assolti correttamente gli **obblighi fiscali** in Germania (la plusvalenza, di fatto, non era stata dichiarata in Germania da parte del cedente).

Questo fatto era stato assunto a fondamento dagli Uffici (vittoriosi nei primi due gradi di giudizio) al fine di negare i benefici della Convenzione tra Italia e Germania e applicare conseguentemente gli ordinari principi di tassazione delle plusvalenze di natura "**qualificata**" realizzate dai non residenti (che ne prevedono l'imposizione anche in Italia).

La Corte di Cassazione ha invece evidenziato come l'evasione dell'imposta nell'altro Stato non sia, di per sé, una motivazione sufficiente per disapplicare le norme convenzionali sulla ripartizione del potere impositivo, le quali rimangono quindi intatte anche a fronte dell'**inadempimento** della società estera.

## Gli Uffici italiani possono attivare le procedure di scambio di informazioni

Ciò che invece gli Uffici italiani possono fare è attivare le procedure di **scambio di informazioni** previste dalla Convenzione per segnalare all'altro Stato che vi sono inadempimenti tali da pregiudicare gli interessi di tale Stato (è ciò che normalmente avviene con le procedure di scambio spontaneo, attivate da uno Stato anche senza una richiesta specifica da parte dell'altra Amministrazione).

Nei giudizi in corso è quindi opportuno segnalare che gli inadempimenti della persona, o della società, nel proprio Stato di residenza non possono essere posti a fondamento delle pretese dell'Italia, laddove norme interne o Convenzioni escludono il potere impositivo dello Stato italiano, e ciò anche se il reddito non viene materialmente assoggettato a tassazione in nessuno dei due Stati; l'Italia non può, infatti, avere una funzione "suppletiva" all'evasione realizzata altrove, dovendo invece **segnalare** all'altro Stato che questo deve esercitare i propri poteri nei confronti del contribuente inadempiente.

# Da CNDCEC e FNC elenco degli eventi calamitosi per il bonus locazioni

Gli eventi riportati possono assumere rilievo per individuare una specifica "ordinanza commissariale" che abbia interessato il singolo Comune

/ Pamela ALBERTI e Anita MAURO

Il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda, di cui all'[art. 28](#) del DL 34/2020, compete ai soggetti esercenti attività economica, a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (art. 28 comma 5 del DL 34/2020).

A seguito della conversione del DL [34/2020](#), tale condizione subisce **due deroghe**, per:

- i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- i "soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19" (31 gennaio 2020).

Si tratta della medesima deroga prevista anche con riferimento al **contributo a fondo perduto** dall'[art. 25](#) comma 4 del DL 34/2020.

Proprio con riferimento a tale agevolazione (ma il chiarimento è riferibile anche al bonus locazioni), l'Agenzia delle Entrate nella circ. 21 luglio 2020 n. [22](#), § 5.2 ha chiarito che la deroga alla condizione del calo del fatturato implica la presenza dei seguenti elementi:

- il soggetto che intende accedere al credito deve avere il **domicilio** fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da un evento calamitoso;
- i menzionati stati di emergenza dovevano essere ancora in atto alla data del **31 gennaio 2020** (data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19);
- il domicilio fiscale o la sede operativa fiscale dovevano essere stabilite in tali luoghi, a far data **dall'insorgenza dell'originario** evento calamitoso.

Inoltre – prosegue l'Agenzia nel citato documento – al fine di individuare i Comuni interessati dallo stato di emergenza, la lista individuata nelle istruzioni dell'istanza per il contributo a fondo perduto ha natura meramente "indicativa e non esaustiva" e non rappresenta, quindi, un **elenco tassativo**.

La stessa circolare richiama, come riferimento per in-

dividuare i Comuni interessati, "apposite ordinanze commissariali", ma in concreto l'individuazione dei Comuni "calamitati" non è semplice e richiede un attento esame da parte dei contribuenti, atteso che le varie Regioni hanno adottato **provvedimenti amministrativi** di vario tipo per individuare, nel corso del tempo, gli ambiti comunali colpiti dagli eventi calamitosi (si veda "[Bonus locazione in Comuni colpiti da eventi calamitosi senza calo del fatturato](#)" del 1° agosto 2020).

## Impossibile stilare un elenco esaustivo

Non esiste, quindi, un elenco "ufficiale" cui fare riferimento, ma è necessario valutare per ciascuna Regione e per ciascun singolo Comune se per quel territorio al 31 gennaio 2020 era in essere uno **stato d'emergenza**.

FNC e CNDCEC avevano fornito una prima analisi con riferimento al contributo a fondo perduto (si veda "[Contributo a fondo perduto ad ampia portata](#)" del 6 agosto 2020), ma tornano ora ad affrontare la tematica con specifico riferimento al credito locazioni con il [documento](#) di ricerca pubblicato ieri, 8 ottobre, in cui viene stilato un elenco dettagliato (in formato tabellare) degli eventi calamitosi per i quali, al 31 gennaio 2020, era in essere lo "stato di emergenza" e che, quindi, possono assumere rilievo ai fini di individuare una specifica "ordinanza commissariale" che abbia interessato il **singolo Comune**.

Tuttavia – come si legge nel documento – "gli eventi calamitosi da cui può conseguire una dichiarazione di stato d'emergenza rilevante ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 28 sono di natura molteplice e possono riguardare singoli Comuni o gruppi di Comuni, una o più Regioni o addirittura l'intero territorio nazionale. Per cui sarà **cura dei contribuenti interessati** appurare se il Comune nel quale si trova il proprio domicilio fiscale o la propria sede operativa era interessato al 31 gennaio 2020 da uno stato d'emergenza".

Inoltre, il documento riassume le condizioni e i requisiti di applicazione del credito d'imposta, evidenziando anche le conseguenze sanzionatorie dell'errata applicazione del bonus.

# Anche l'ingresso da cortile non privato assicura l'autonomia per il superbonus

Il Ddl. di conversione del DL 104/2020 modifica la definizione di "accesso autonomo dall'esterno" ai fini dell'agevolazione al 110%

/ Arianna ZENI

Con la legge di conversione del DL [104/2020](#) (decreto "Agosto") potrebbero risolversi i problemi che si sono generati con riguardo all'applicazione del superbonus del 110% alle unità immobiliari "con **accesso autonomo dall'esterno**".

Il testo del [Ddl](#) di conversione, così come modificato dal Senato e che ora attende il voto finale della Camera, infatti, aggiungendo il nuovo comma 1-*bis* all'[art. 119](#) del DL 34/2020 stabilisce che per accesso autonomo dall'esterno "si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di **proprietà non esclusiva**".

In pratica, stante la definizione piuttosto ampia della norma, vengono ammessi al superbonus anche quelle unità immobiliari con l'accesso sui giardini e cortili **condominiali** o con l'accesso su aree di **proprietà di soggetti terzi**.

Nella sostanza, il superbonus al 110% si applica a due tipologie di immobili: da un lato gli edifici composti da più unità immobiliari prive di accessi autonomi (trattasi degli edifici "oggettivamente" condominiali, le cui parti comuni possono però essere oggetto di interventi agevolati con il superbonus al 110% solo se sussiste anche la soggettività condominiale); dall'altro le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e dotate di uno o più accessi autonomi (si veda "[L'ingresso da cortile privato garantisce sempre l'autonomia per il superbonus](#)" del 2 ottobre 2020).

Più nel dettaglio, ai sensi dell'art. 119 del DL 34/2020 il superbonus del 110% spetta per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all'adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (c.d. interventi "trainati"), eseguiti:

- sulle parti comuni di **edifici condominiali**;
- su singole unità immobiliari e relative pertinenze all'interno di condomini (*cfr.* risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. [329/2020](#));

- sugli edifici unifamiliari e relative pertinenze;
- su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, nella circ. 8 agosto 2020 n. [24](#), § 2, si spinge oltre al dato letterale della norma precisando che gli interventi devono essere realizzati sugli immobili residenziali. *Cfr.* anche la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9 settembre 2020 n. [327](#)).

L'[art. 1](#) comma 3 del DM 6 agosto 2020 (c.d. decreto "Requisiti") e l'Agenzia delle Entrate (circ. Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. 24, § 2 e risposte a interpello 9 settembre 2020 n. 327 e n. [328](#)) hanno fornito le definizioni che si riportano di seguito:

- **edificio unifamiliare**: si intende tale un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare;
- unità immobiliare "**funzionalmente indipendente**": quando è dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso autonomo esclusivo);
- "unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di **edifici plurifamiliari**": deve esistere contestualmente il requisito della "indipendenza funzionale" e dell'"accesso autonomo dall'esterno".

In questo contesto si va ad aggiungere la nuova definizione di "accesso autonomo dall'esterno" che verrebbe introdotta in sede di conversione del DL 104/2020.

Si ricorda al riguardo che l'equiparazione agli "**edifici unifamiliari**" consente alle unità immobiliari site in edifici plurifamiliari di essere considerate, ai fini della disciplina di cui all'art. 119 del DL 34/2020, alla stregua di "edifici a sé stanti", con conseguente possibilità di avvalersi del superbonus al 110% in modo "autonomo".

# Niente agevolazione IMU per gli immobili dei coniugi in Comuni diversi

Per la Cassazione rileva la residenza e la dimora abituale dei componenti dello stesso nucleo familiare

/ Antonio PICCOLO

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. [20130/2020](#), ha ribadito che ai fini dell'IMU non spetta alcuna **agevolazione** prevista per l'abitazione principale, nel caso in cui i coniugi siano residenti in due Comuni diversi, in quanto per legge i benefici (aliquota ridotta, detrazione, esenzione) sono riconosciuti all'immobile adibito a residenza (anagrafica ed effettiva) dell'intero nucleo familiare.

Nello specifico una contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IMU, con il quale la società di riscossione comunale aveva ritenuto insussistenti per l'anno 2013 i presupposti per usufruire delle agevolazioni (aliquota ridotta e detrazione), dato che la residenza anagrafica del coniuge risultava in altro Comune, ancorché giustificata da esigenze lavorative. Dopo gli alterni giudizi delle Commissioni tributarie, la Corte di Cassazione ha riaffermato in sostanza, sulla scia delle precedenti pronunce, che l'esenzione IMU non può essere riconosciuta, in quanto l'immobile non è stato adibito a **dimora abituale** dell'intero nucleo familiare. Secondo i giudici di legittimità, il tenore letterale della norma ([art. 13](#), comma 2, del DL n. 201/2011 convertito dalla L. n. [214/2011](#)) è chiaro, diversificandosi in modo evidente dalla disciplina dell'ICI.

Tale previsione ha disposto in particolare che:

- l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per "**abitazione principale**" deve intendersi l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale "il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".

Ciò comporta – così la Suprema Corte – la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare "tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente". L'ordinanza n. 20130/2020 è una gemella delle precedenti ordinanze n. [4166/2020](#) e n. [4170/2020](#), entrambe aventi un iter argomentativo che, per rappresentare un insegnamento di diritto, sembra formulato in modo **frettoloso**.

Infatti, nell'ordinanza n. 20130/2020, come nelle precedenti:

- non è chiaro se la contribuente sia **proprietaria**

**esclusiva** dell'immobile;

- viene interpretata la norma applicabile dal 1° gennaio 2014;
- viene tralasciato il periodo (immediatamente successivo a quello recante la definizione di "abitazione principale"), secondo cui qualora "i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile".

Le conclusioni raggiunte dai giudici di legittimità implicherebbero che nel caso di coniugi (soggetti passivi) con **residenza anagrafica ed effettiva** (dimora abituale) in due unità immobiliari abitative situate in Comuni diversi, nessuno di essi potrebbe usufruire dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale. Contrariamente a quanto interpretato dal Dipartimento delle Finanze che, al lume della previsione sui componenti del nucleo familiare, aveva affermato che il legislatore non ha stabilito alcuna limitazione qualora gli immobili adibiti ad abitazione principale siano ubicati in Comuni diversi, per cui le relative agevolazioni ben possono essere usuite distintamente e separatamente (circ. 18 maggio 2012 n. [3/DF](#), § 6).

Il notevole contenzioso, che in virtù dell'attuale insegnamento dei supremi giudici è destinato ad aumentare, meriterebbe un pronto intervento del legislatore. Nell'attesa si ricorda che per il **diritto tributario** la nozione di "soggetto passivo" va necessariamente correlata al principio della "capacità contributiva" ([art. 53](#) della Costituzione), che rappresenta il connotato essenziale della persona (fisica o giuridica) che legittima qualsiasi tipo di imposizione prevista dall'ordinamento.

## Eppure l'imposizione non grava sul "nucleo familiare"

Sicché, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, anche per l'IMU ogni soggetto passivo andrebbe trattato allo stesso modo, per cui gli eventuali componenti del suo nucleo familiare non possono essere decisivi, come invece affermato dai giudici di legittimità, in quanto l'imposizione non grava sul "nucleo familiare".



# Rimborso IVA “diretto” anche per la partita IVA estera

La Cassazione recepisce l'orientamento comunitario in merito ai rimborsi per i non residenti

/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

Il diritto al **rimborso IVA** in favore di soggetti passivi non residenti in Italia ma in un altro Stato Ue spetta anche qualora tali soggetti abbiano nominato un [rap-presentante fiscale](#) nel territorio dello Stato.

Tale principio di diritto è stato affermato dalla Cassazione, con ordinanza n. [21684](#) di ieri, con riferimento ai rimborsi per soggetti non residenti disciplinati dall'ottava direttiva IVA (direttiva 79/1072/Cee), attualmente abrogata e sostituita dalla direttiva [2008/9/Ce](#).

La questione attiene al limite per l'accesso alla procedura dei rimborsi in favore dei soggetti **non residenti** in Italia, disciplinata all'epoca dei fatti dall'[art. 38-ter](#) del DPR 633/72.

In ossequio all'art. 1 dell'ottava direttiva IVA, il diritto al rimborso spetta in favore dei soggetti passivi che non abbiano la sede dell'attività economica né un centro di attività stabile nello Stato del rimborso.

L'art. 38-ter del DPR 633/72, nella versione applicabile *ratione temporis*, a sua volta richiedeva, ai fini del rimborso, che il soggetto passivo fosse privo di stabile organizzazione in Italia e, altresì, ivi fosse privo di una rappresentanza fiscale.

In materia si era pronunciata la Corte di Giustizia Ue, riconoscendo il diritto al rimborso anche qualora il soggetto passivo abbia nominato un **rappresentante fiscale** ai fini IVA nello Stato del rimborso (sentenza relativa alla causa [C-323/12](#)).

In particolare, secondo l'interpretazione della Corte Ue, ripresa nella pronuncia della Corte di Cassazione di ieri, la nomina di un rappresentante fiscale non è sufficiente a ritenere che il soggetto passivo disponga di una struttura dotata di un sufficiente **grado di stabilità** e di un personale proprio incaricato della gestione delle proprie attività economiche.

Di qui la conseguenza, da parte della Cassazione, che il diritto al rimborso “diretto” dell'IVA, ai sensi dell'ottava direttiva IVA, da parte di un soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, non può essere negato per il solo fatto che tale soggetto abbia nomi-

nato un proprio rappresentante fiscale nel territorio dello Stato.

Il principio di diritto affermato dalla Cassazione si ritiene possa valere anche con riferimento all'attuale procedura di **rimborso** per i soggetti stabiliti in altri Stati Ue, disciplinata ai sensi dell'[art. 38-bis2](#) del DPR 633/72.

Sostanzialmente alle stesse conclusioni era giunta l'Agenzia delle Entrate con la recente risposta a interpello n. [339](#) dell'11 settembre 2020. L'Amministrazione finanziaria sembrerebbe aver mutato orientamento in merito al possibile riconoscimento del rimborso “diretto” dell'IVA, ai sensi dell'art. 38-bis2 del DPR 633/72, anche in favore dei soggetti passivi non residenti in Italia ma ivi identificati direttamente mediante la procedura di cui all'[art. 35-ter](#) del DPR 633/72 (principio che, *mutatis mutandis*, riguarderebbe anche l'istituto della rappresentanza fiscale ex [art. 17](#) comma 3 del DPR 633/72).

In precedenza, le Entrate avevano espresso un'opinione di tenore differente, sintetizzata nella FAQ n. 40 del 12 luglio 2010, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui “i soggetti che hanno una stabile organizzazione in Italia, gli **identificati diretti**, e coloro che usufruiscono del rappresentante fiscale non possono richiedere il rimborso dell'IVA ai sensi dell'articolo 38-bis2 del DPR 633/72 ma devono richiedere il rimborso dell'imposta mediante le modalità previste dall'[articolo 38-bis](#) del citato decreto”.

Come detto, anche con riferimento alla nuova disciplina, l'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione europea sul punto è netta, essendo cristallizzata nella sentenza del 6 febbraio 2014, causa C-323/12, ove, in sintesi, si afferma che non può essere negato il **rimborso IVA** di cui alla direttiva 2008/9/CE a un soggetto passivo stabilito in altro Stato membro per il semplice fatto di avere nominato un rappresentante fiscale in quest'ultimo Stato.

# Risparmio di tempo per commercialisti e imprese con l'automazione intelligente

Con le nuove tecnologie è possibile alleggerire le risorse umane da mansioni ripetitive a basso valore e reimpiegarle in mansioni ad alto valore aggiunto

/ Paolo BIANCONE, Paolo MESSINA e Silvana SECINARO

Le attività degli studi professionali di commercialisti, consulenti del lavoro, revisori se, da un lato, beneficiano dall'introduzione di computer, internet e smartphone, dall'altro sono vessate dagli stessi strumenti tecnologici, che richiedono l'intervento umano in flussi di lavoro spesso ripetitivi e tediosi.

L'automazione intelligente dei processi di lavoro negli studi professionali è la soluzione al problema ed è la combinazione di due nuove tecnologie che stanno emergendo nel campo aziendale: **Robotic process automation** e **Artificial intelligence**.

La Robotic process automation è una tecnologia che permette di creare flussi di lavoro tra applicazioni software che sono generalmente scollegate: per esempio, il sistema delle email con il sistema di salvataggio dei file, con i software per l'analisi dei file e anche i software per la collaborazione tra colleghi.

Con l'invenzione della RPA, ad esempio, si possono connettere fax, email e cloud storage in un **unico flusso** di lavoro e automatizzare il processo di raccolta e archiviazione dei documenti.

Questo porta a risparmiare una significativa quantità di tempo ma, anche, a liberare il professionista e i suoi collaboratori da mansioni tediose.

Inoltre, come abbiamo già sottolineato su *Eutekne.info* (si veda "[L'intelligenza artificiale può dimezzare costi e tempi di lavoro dei commercialisti](#)" del 16 settembre 2020), con l'uso dell'**intelligenza artificiale** è possibile delegare alla macchina alcune decisioni nei flussi di lavoro o l'estrazione di informazioni da documenti o banche dati in maniera automatica.

Quando queste due tecnologie vengono combinate i **benefici per le aziende e i professionisti** si moltiplicano.

Semplici esempi possono far capire il motivo. Ritorniamo al caso dei documenti che necessitano di essere conservati in una cartella per ogni cliente. Supponiamo che la situazione sia un po' più complessa e che in effetti vorremmo tutte le fatture in una cartella, i contratti in un'altra, la documentazione inerente ai pagamenti dei dipendenti in un'altra ancora. In questo caso c'è bisogno non solo di un flusso di lavoro, ma anche di decisioni intelligenti nel flusso di lavoro, ovvero abbiamo bisogno di rispondere alla domanda: "il documento contenuto in questa email o fax a quale delle tre categorie appartiene?".

In una situazione di questo tipo le due tecnologie lavoro

ando in sinergia riescono ad **automatizzare** un flusso di lavoro più complesso che richiede un'intelligenza decisionale.

La tematica è discussa in dettaglio in uno di quattro moduli del corso sull'artificial intelligence per professionisti e aziende di cui puoi trovare maggiori informazioni a questo link: [www.eutekne.it/CorsoAI](http://www.eutekne.it/CorsoAI).

## Automazione intelligente per scoprire inefficienze nei flussi di lavoro

Per le aziende e i grandi studi professionali l'automazione intelligente riserva ancora sorprese. Infatti quando alcuni semplici processi nella realtà sono decine di processi con molti stadi moltiplicati per il numero dei clienti o dei dipartimenti le cose si complicano. Generalmente questi flussi di lavoro diventano ripetitivi, ma nessuno si occupa di analizzare se la corrente implementazione del flusso di lavoro sia quella più efficiente che riduca il numero totale di ore lavorate o nel caso di servizi agli utenti la coda e il tempo per erogare un servizio.

L'automazione intelligente permette di scoprire **inefficienze nei flussi di lavoro** e implementare modifiche per **aumentare l'efficienza**.

Questo è possibile grazie all'utilizzo dell'artificial intelligence, che attraverso specifici algoritmi identifica duplicati, colli di bottiglia, percorsi alternativi nei flussi di lavoro. Indi l'utente può – attraverso una serie di consigli confezionati dall'artificial intelligence – migliorare dei flussi lavorativi nel tempo.

Ma chi modifica o disegna questi flussi di automazione?

La persona che crea i flussi è lo specialista di business o di processo, non un tecnologo.

L'automazione intelligente consente a esperti di business e di processi di implementare **soluzioni tecnologiche customizzate** senza la necessità di programmatori.

Tali esperti sono, quindi, i commercialisti, i professionisti, le persone che in azienda conoscono un flusso di lavoro specifico e nel gergo moderno sono considerati **"citizens technologists"**. Questo è un trend molto importante nell'organizzazione del lavoro e oggetto di una discussione più approfondita nel nostro corso di artificial intelligence nel business in Italia ([www.eutekne.it/CorsoAI](http://www.eutekne.it/CorsoAI)).

# Asse Roma-Napoli, Moretta candidato alla presidenza del CNDCEC

Intesa tra i due grandi Ordini del Centro-Sud, che portano un "progetto unitario" alle elezioni per il vertice di categoria

/ Savino GALLO

Cominciano a delinearsi gli schieramenti che, ricorsi permettendo (si veda ["Presentato un ricorso al TAR, elezioni in dubbio"](#) del 7 ottobre), si contenderanno il vertice del Consiglio nazionale. Nella giornata di ieri, infatti, Vincenzo Moretta, Presidente dell'Ordine di Napoli, e Mario Civetta, numero uno dell'ODCEC di Roma, hanno ufficializzato l'intesa che li porta alla definizione di un **progetto unitario**, con cui sfideranno la squadra guidata dall'attuale Presidente dell'Ordine di Bari, Elbano De Nuccio.

"Roma – ha commentato Moretta, che sarà il candidato Presidente della compagine – rappresenta una parte importante della professione e non poteva restare fuori da questo progetto che da due anni sto cercando di costruire e portare avanti. Un progetto che ha trovato riscontro nella maggioranza dei territori, a partire dal Triveneto, dove ho trovato **grande sintonia** su quello che vogliamo fare, dal dialogo con i sindacati al modo di affrontare una professione che ha bisogno, in questo momento, di ritrovare una centralità importante".

Un ruolo, quello del commercialista, che secondo Moretta, è "fondamentale" non solo nell'economia del Paese ma anche all'interno della società civile. "Oggi – spiega – il commercialista non lo si trova solo al sostegno delle imprese, ma anche nelle scuole, nelle università, nelle famiglie. Su tante scelte da adottare si fa riferimento a noi. Dobbiamo convincere noi stessi e la politica che abbiamo un **ruolo importante** non solo negli ambiti che sono di nostra più stretta competenza".

Il **mancato ascolto** da parte della politica è, ormai da tempo, "il" tema per eccellenza all'interno di una categoria che si sente troppo spesso messa da parte. Chiunque dovesse guidare il prossimo Consiglio nazionale non potrà che farne una priorità, provando a rendere più concreta l'interlocuzione con Governo e Parlamento.

Per farlo, secondo Moretta, bisogna partire da una **maggiore compattezza interna**. "Il problema – spiega in proposito – è che fino ad oggi con la politica ci abbiamo parlato tutti, in maniera frammentaria, eteroge-

nea, spesso dando messaggi diversi l'uno dall'altro. Così facendo, la politica ha fatto fatica a trovare un interlocutore e intercettarne le istanze. Il Consiglio nazionale deve diventare il **perno principale**, senza che questo voglia dire mettere da parte gli organismi sindacali che sono vitali, perché sono quelli che raccolgono le istanze sul territorio. Ma quelle istanze devono essere portate al Consiglio nazionale, che deve riuscire a fare sintesi e interfacciarsi con la politica con la sua autorevolezza. Se riusciremo a fare questo sono sicuro che troveremo maggiore ascolto".

Sulla questione dell'unità interna è totalmente allineato anche Mario Civetta che, in caso di vittoria, potrebbe ricoprire il ruolo di Segretario nazionale. "In questo momento difficile per la professione – commenta – è importante che i commercialisti parlino con una **voce unica** e che non ci sia nessuno che faccia da contraltare".

Un concetto che il Presidente dell'Ordine di Roma allarga, oltretutto ai sindacati, anche agli Ordini che non fanno parte del suo stesso schieramento: "Sarebbe molto importante – aggiunge – che dopo le elezioni si riesca a **recuperare il rapporto** con gli Ordini con cui ci contenderemo il vertice della categoria, a partire da due Ordini importanti come Torino e Milano. Chiunque dovesse vincere, finita la campagna elettorale dovremo remare tutti dalla stessa parte".

Un primo passo verso l'unità è arrivato proprio da Civetta, attraverso la definizione di un'intesa con degli Ordini con cui, negli ultimi anni, non era mancata qualche contrapposizione. Se, infatti, Moretta è sempre stato vicino all'attuale CNDCEC, Civetta ne è stato fermo oppositore. "Ricostruire un **fronte unico** anche con gli Ordini con cui siamo stati in qualche modo distanti è la nostra scommessa. Abbiamo lavorato molto per unire le forze ed è significativo che un Ordine che è stato molto critico durante la consiliatura si rimetta in gioco per un progetto comune. Siamo davvero convinti che con l'unità si possa fare qualcosa di buono per la nostra categoria".



# Attribuzioni patrimoniali di un trust residente irrilevanti ai fini reddituali

L'estraneità ai fini reddituali si fonda sull'assenza del presupposto stesso dell'imposizione diretta

/ Gabriele GIARDINA

Le ricadute in materia di imposte sui redditi relative alla vita di un trust possono ricondursi alle seguenti tre, distinte "fasi" dello stesso:

- **apporto dei beni** in trust;
  - gestione "corrente" del trust;
  - attribuzione dei beni del trust ai beneficiari,
- potendosi individuare, quali soggetti passivi, a seconda della fattispecie considerata, il disponente, il trust stesso ovvero i beneficiari.

Ai primi due suindicati aspetti è stata riservata, fin dalla codificazione tributaria del trust operata per mezzo dell'[art. 1](#), commi 74-76 della L. 296/2006, un'ampia analisi, mentre meno ricorrente appare essere il dibattito relativo ai **risvolti reddituali**, in capo ai beneficiari, dell'attribuzione del capitale/patrimonio del trust.

Occorre innanzitutto ricordare che, in base all'atto istitutivo di un trust, i beneficiari del capitale/patrimonio non necessariamente coincidono con coloro che risultano beneficiari dei redditi, così come è necessario evidenziare che oggetto dell'attribuzione patrimoniale può essere un **bene diverso** da quello che ha costituito l'**iniziale "dotazione"** patrimoniale del trust (esemplificando, si pensi al caso dell'apporto iniziale di un bene immobile, successivamente alienato dal trust a fronte di un corrispettivo in denaro, e da ultimo reinvestito in un'attività finanziaria).

Limitando l'analisi a una casistica puramente "domestica" (ovverosia quella di un trust **fiscalmente residente in Italia** e avente, quali beneficiari del capitale, delle persone fisiche anch'esse fiscalmente residenti nel nostro Paese), e quindi esulando dalle novità introdotte dal DL n. [124/2019](#), in materia di trust esteri, si osserva che un primo tentativo di inquadrare la tematica, anteriormente alla modifica legislativa, avvenne per opera del Servizio centrale degli ispettori tributari (SECIT), con la delibera n. [37/98](#) dell'11 maggio 1998: già in tale documento si affermò la **non imponibilità**, ai fini reddituali, dei trasferimenti ai beneficiari delle quote del capitale o del patrimonio costituito in trust, rilevando tali attribuzioni, nel pensiero degli ispettori, sotto il diverso profilo delle imposte indirette.

A seguito dell'introduzione nel TUIR delle disposizioni in materia di trust, anche il Consiglio nazionale del Notariato (Studio n. [22-2007/T](#)) si è soffermato sulle conseguenze reddituali delle attribuzioni patrimoniali del trust, giungendo a conclusioni sostanzialmente assimilabili a quelle degli ispettori del SECIT: è stato infatti osservato che nelle ipotesi in cui ai beneficiari sia riconosciuto il diritto a ottenere una quota del patrimonio del trust, ovvero quando il diritto del beneficiario si

configuri in termini di una mera distribuzione patrimoniale, l'**irrilevanza** ai fini reddituali è giustificata dal fatto che non si è nemmeno in presenza di un "reddito".

L'estraneità ai fini reddituali delle attribuzioni patrimoniali dal trust ai beneficiari si fonda dunque, e ciò in linea con il pensiero della migliore dottrina, sull'**assenza del presupposto** stesso dell'imposizione diretta, dato che l'incremento di ricchezza che si genera in capo ai beneficiari alla ricezione del capitale del trust non è frutto, e quindi non remunera, alcuna operazione o attività da essi compiuta, ma discende esclusivamente dalla destinazione del patrimonio in ossequio alle regole contenute nell'atto di regolamentazione del trust stesso.

Nella prassi dell'Amministrazione finanziaria non si rilevano espresse prese di posizione sul punto, pur se, nella risposta interpello 11 dicembre 2019 n. [509](#), l'Agenzia delle Entrate pare **implicitamente avallare** l'irrilevanza reddituale dell'attribuzione, da parte di un trust ai propri beneficiari persone fisiche residenti in Italia, delle quote di un Fondo lussemburghese, rappresentanti il patrimonio del trust stesso. Sia la richiesta di parere che la successiva disamina da parte dell'Agenzia delle Entrate, incentrate sul comparto delle imposte dirette, si sono infatti focalizzate, attesa la "gratuità" che accompagna il trasferimento patrimoniale ai beneficiari, solamente sulla **corretta** individuazione del **costo fiscale** delle quote del Fondo, al fine di delineare l'imposizione sui redditi derivante dal riscatto delle quote da parte dei beneficiari.

## Imponibile se diretta alla sfera imprenditoriale

Al suddetto principio di irrilevanza reddituale delle attribuzioni patrimoniali, che si può definire di portata generale, fa però eccezione il caso in cui il patrimonio attribuito dal trust entri nella **sfera imprenditoriale** del beneficiario persona fisica: in tal caso è infatti da ritenere che l'attribuzione assuma rilevanza fiscale in quanto qualificabile come **sopravvenienza attiva** "impropria" ([art. 88](#), comma 3, lett. b) del TUIR) e tassabile, alternativamente:

- nell'esercizio in cui avviene l'incasso/l'attribuzione,
- in quote costanti nell'esercizio di incasso/attribuzione e nei successivi, ma **non oltre il quarto**.

In presenza di un'attribuzione patrimoniale che non sia espressa in denaro, la valorizzazione della stessa verrà effettuata sulla scorta del principio del **valore normale** ex [art. 9](#), commi 3 e 4 del TUIR.

# Configura stabile organizzazione l'amministratore di fatto in Italia

Secondo la Cassazione, la pluralità di operazioni svolte nell'interesse della società qualifica il soggetto come S.O. personale

/ Luisa CORSO

Con sentenza n. [21693](#) depositata ieri, 8 ottobre 2020, la Cassazione esamina i termini di configurabilità di una **stabile organizzazione** in Italia di una società estera, la quale, secondo la prospettazione dell'Amministrazione finanziaria italiana, svolgeva sul territorio italiano un'attività di impresa per mezzo di un "amministratore di fatto", che agiva per conto della società estera.

Più nello specifico, la Suprema Corte cassa il giudizio di secondo grado, favorevole alla contribuente, fondando la propria decisione su due principali filoni di ragionamento.

Il primo aspetto idoneo a qualificare una S.O. è l'esercizio, sul territorio italiano, di un'attività **economicamente rilevante** per il soggetto cui la stessa è riferibile; tale attività, peraltro, deve essere intesa in senso ampio, ricomprendendo anche lo svolgimento di una prestazione di servizi o, più in generale, di qualunque attività di impresa purché riferibile al soggetto che la esercita. Vanno, invece, escluse le attività non suscettibili di produrre reddito autonomo e che siano meramente preparatorie o accessorie; a tal fine, è necessario che le stesse siano rivolte esclusivamente all'impresa.

Tuttavia, l'esenzione non opera, evidenzia la Cassazione, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, tali attività ausiliarie siano svolte unitamente ad un **processo produttivo** (commercio di materiali da costruzione), seppur limitato ai clienti italiani.

Si aggiunga che, ai fini in esame, la sede fissa deve essere utilizzata dall'impresa non residente, per l'esercizio, in tutto o in parte, della **"sua attività"**; ciò non implica necessariamente che l'attività da svolgere debba rientrare tra quelle esercitate dalla casa madre essendo, invece, necessario che sia svolta una qualunque attività di impresa, purché riconducibile al soggetto che la esercita.

Sotto tale profilo, evidenzia la Cassazione, ove l'attività si espliciti in una funzione di **finanziamento** ovvero

in una prestazione di servizi in favore di altre imprese, anche se facenti parte del medesimo gruppo della casa madre, non si può parlare di attività meramente preparatorie o ausiliarie, essendo, invece, ipotizzabile il perseguimento di un **autonomo risultato economico** rispetto a quello conseguito dalla sede centrale.

Il secondo aspetto riguarda il ruolo assunto, in Italia, dall'**"amministratore di fatto"**. Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, quest'ultimo agiva per conto della società, nell'ambito della S.O. dallo stesso gestita, ponendo in essere una pluralità di attività che si sostanziano nel perfezionamento di contratti di acquisto e vendita, nel reimpiego di denaro ottenuto dall'attività caratteristica di investimenti, in finanziamenti e mutui a beneficio suo o di soggetti terzi.

Ad avviso della Suprema Corte, l'attività esercitata da tale soggetto rileva ai fini della qualifica di **"agente"** ex [art. 162](#) comma 6 del TUIR. Più nello specifico, vanno tenute in considerazione le seguenti attività: emissione di fatture per conto della società, conservazione della documentazione nell'interesse della società, perfezionamento di contratti di vendita apponendo la propria firma/sigla su tutte le fatture, tenuta di rapporti con gli intermediari bancari nazionali presso cui erano accessi conti corrente societari esteri e in valuta, pagamento dei fornitori mediante emissione di assegni tratti su conti correnti societari ma anche su conti intestati a persona fisica, disposizioni di incasso delle fatture agli intermediari bancari.

Inoltre, prosegue la Corte, avrebbe dovuto essere analizzata l'**attività di acquisto** per conto delle consociate e la circostanza che i corrispettivi venivano inviati direttamente sui conti correnti accesi in Italia, nonché l'eventuale natura di intermediazione della medesima ovvero la specifica funzione di finanziamento svolta, ovvero ancora, ai fini della qualifica di agente, l'attività di reimpiego del denaro.

# La formale conoscenza della procedura preclude l'adesione allo scudo fiscale-ter

La Suprema Corte ha sancito un apposito principio di diritto in merito alle attività che si considerano ostative all'utilizzo dello scudo

/ Salvatore SANNA

Con la sentenza n. [21697](#), depositata ieri, la Corte di Cassazione ha stabilito l'**impossibilità** di invocare lo scudo fiscale-ter in caso di precedente formale conoscenza di un'attività di accertamento derivante dalla contestazione della natura "**fittizia**" della residenza fiscale nel Regno Unito da parte del contribuente.

Tale presupposto ha originato un accertamento in materia di omessa dichiarazione dei redditi, dell'IVA e dell'IRAP a carico di un noto cantante italiano.

L'[art. 13-bis](#) del DL 78/2009 aveva introdotto il c.d. scudo fiscale-ter, che consentiva di **regolarizzare** le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, presentando un'apposita dichiarazione riservata e versando un'**imposta straordinaria** (dal 5 al 7%).

L'emersione delle attività detenute all'estero, sia nel caso di rimpatrio che in caso di regolarizzazione:

- produceva effetti **estintivi** delle **sanzioni** amministrative, di natura tributaria e previdenziale, in relazione agli importi dichiarati, con riferimento ai periodi di imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per l'accertamento;
- estingueva le sanzioni amministrative per le violazioni inerenti al monitoraggio fiscale;
- **precludeva** nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati **ogni accertamento** tributario e contributivo per i periodi d'imposta che hanno termine al 31 dicembre 2008, limitatamente agli imponibili relativi alle somme emerse;
- estingueva gli illeciti penali tutelati dalla sanatoria.

Con riferimento a un'eventuale applicazione dello scudo fiscale-ter, si osserva che, secondo il quadro normativo vigente *ratione temporis*, le operazioni di emersione non potevano produrre gli effetti previsti qualora, alla data di presentazione della dichiarazione riservata ([art. 14](#), comma 7 del DL 350/2001):

- la violazione fosse stata **già constatata**;
- fossero iniziati **accessi**, ispezioni e **verifiche** o altre attività di accertamento tributario e contributivo rispetto ai quali il contribuente ha avuto **formale conoscenza**;
- fossero stati emanati nei confronti del medesimo avvisi di accertamento o di rettifica o atti di contestazione di violazioni tributarie, compresi inviti, questionari e richieste.

Per il caso di specie, il contribuente ha sostenuto che non essendo stato notificato alcun atto alla data di adesione allo scudo fiscale-ter, se non un questionario,

non rilevavano le condizioni previste dalla norma per escludere l'opponibilità delle dichiarazioni riservate.

Tuttavia, rileva la Corte, la locuzione "formale conoscenza" **non può essere equiparata** a quella di "formale notifica". La notificazione, infatti, rappresenta un procedimento, oggetto di precisa regolamentazione, che ha il fine di portare a legale conoscenza al destinatario l'atto che gli viene trasmesso.

La nozione di formale conoscenza, la quale può riferirsi non solo a un atto ma anche a un'attività, richiede invece che la conoscenza sorga in relazione al compimento di un **atto procedimentale** che abbia coinvolto l'interessato.

## Non occorre una notifica al contribuente

Del resto, si rileva che la norma richiama iniziative come gli accessi, le verifiche e le ispezioni che non si concretizzano e non sono caratterizzate da notificazioni e che, invece, postulano il compimento di un'attività finalizzata ad atti specifici di un procedimento.

Ai fini di questa nozione, quindi, è stata valorizzata la redazione di un "**processo verbale di acquisizione di documentazione**", poiché il medesimo "costituisce un atto tipico della procedura".

Tale condizione è stata giudicata sufficiente per escludere l'applicazione dei benefici derivanti dallo scudo fiscale-ter per il contribuente, il quale, dunque, è stato ritenuto privo dei requisiti per potervi aderire.

In conclusione, la Suprema Corte afferma il seguente **principio di diritto** "In materia di scudo fiscale, la presentazione della dichiarazione riservata di cui all'art. 13 bis d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla legge n. [102](#) del 2009, non è preclusiva del potere di accertamento tributario ove il contribuente, alla data di presentazione della stessa, avesse già, ai sensi dell'art. 14, comma 7, d.l. n. 350 del 2001, conv. dalla legge n. [409](#) del 2001, "formale conoscenza" dell'avvio di attività di accertamento; tale condizione non si esaurisce nella "formale notifica" di un atto ma ricorre anche nel caso del compimento di attività – quali, tra l'altro, gli accessi, le ispezioni, le verifiche, la partecipazione al contraddittorio, l'invio e la risposta a questionari, le acquisizioni probatorie ed istruttorie – che abbiano coinvolto il contribuente e si siano tradotte in atti del procedimento specifici e di contenuto pertinente – la cui valutazione è di competenza del giudice di merito – all'accertamento medesimo".

# La società non decade dalla PPC se dà i terreni in comodato al socio coltivatore diretto

Vale lo stesso principio che opera in caso di conferimento al socio coltivatore diretto

/ Anita MAURO

Non decade dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, di cui all'[art. 2](#) comma 4-*bis* del DL 194/2009, godute in relazione all'acquisto di alcuni fondi agricoli, la **società agricola** che, prima del decorso di **5 anni** dall'acquisto agevolato, affidi la coltivazione dei terreni in comodato al socio Alfa (socio amministratore e legale rappresentante della società), che a sua volta è titolare di omonima ditta agricola individuale ed è iscritto alla gestione previdenziale INPS in qualità di **coltivatore diretto**.

Lo afferma l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. [458](#), pubblicata ieri, riprendendo un chiarimento fornito dall'Amministrazione finanziaria nella ris. 1° dicembre 2008 n. [455](#).

L'Agenzia ricorda che, a norma del quarto periodo dell'[art. 2](#) comma 4-*bis* del DL 194/2009, gli acquirenti **decadono** dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, "alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente".

Normalmente, dunque, la **cessione in comodato** a terzi del terreno comporterebbe la decadenza dalle agevolazioni godute in relazione al suo acquisto, posto che, a causa di tale atto, l'acquirente smette di coltivare direttamente il fondo.

Tuttavia, l'Agenzia rileva come l'[art. 11](#) comma 3 del DLgs. 228/2001 espressamente escluda la decadenza dai benefici fiscali per l'acquirente che, durante il quinquennio successivo all'acquisto agevolato, venda il fondo o lo conceda in godimento a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo che esercitino a loro volta le attività di **imprenditore agricolo** di cui all'[art. 2135](#) c.c.

Inoltre, nella ris. n. 455/2008, l'Agenzia aveva chiarito che non decade dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina godute in relazione all'acquisto di un terreno il coltivatore diretto che, prima del decorso di 5 anni dall'acquisto agevolato, conferisca il terreno in una società di persone (nel caso di specie, una sas di cui era socio accomandatario), purché i soci della conferitaria siano il coltivatore diretto medesimo e i suoi familiari.

## La ratio agevolativa resta soddisfatta

In coerenza con tale chiarimento, l'Agenzia conclude, quindi, con riferimento al caso di specie, che la concessione dei terreni agevolati in comodato al socio della società acquirente, **coltivatore diretto**, non comporti la decadenza dal beneficio, purché il "comodatario, continui, comunque, a mantenere la qualifica di socio nella società comodante e coltivi direttamente il fondo".

Infatti, va considerato che la società acquirente il terreno concederà il fondo in comodato "allo stesso soggetto (socio) che nella compagine sociale integra la figura del coltivatore diretto e che quindi, avrebbe avuto la possibilità di accedere all'agevolazione per la piccola proprietà contadina, possedendo la qualifica di coltivatore diretto".

Perché non si configuri la decadenza, è, inoltre, necessario che la società comodante, nel quinquennio, **mantenga i requisiti di impresa agricola** professionale e non incorra, quindi, nella decadenza disposta dall'[art. 2](#) comma 4 del DLgs. 99/2004, che travolgerebbe comunque l'agevolazione.

# Alle Sezioni Unite la questione della nullità della notifica a mezzo posta all'irreperibile

Contrasto tra le sentenze che richiedono l'invio della "CAD" e quelle che chiedono l'avviso di ricevimento della raccomandata che contiene la "CAD"

/ Caterina MONTELEONE

Con l'ordinanza n. [21714](#), depositata ieri, la Corte di cassazione ha rimesso al Primo Presidente la questione relativa alla procedura che deve essere seguita per il **perfezionamento della notifica** di un avviso di accertamento notificato a mezzo posta, in caso di irreperibilità relativa del destinatario.

La questione si è posta nell'ambito di un contenzioso nel quale i giudici erano chiamati a verificare la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento che avevano preceduto la cartella di pagamento e che venivano **impugnati congiuntamente** alla medesima, in quanto il contribuente sosteneva di non averli mai ricevuti e di esserne venuto a conoscenza solo all'atto della notifica della cartella di pagamento. Sia la Commissione tributaria provinciale che quella regionale ritenevano regolarmente notificati gli avvisi di accertamento.

Secondo quanto riportato nella sentenza, gli avvisi di accertamento erano stati notificati a mezzo del **servizio postale** con le modalità previste dalla L. [890/82](#) e non erano stati consegnati per temporanea assenza del destinatario, quindi, secondo la procedura prevista per questa modalità di notifica, il messo li aveva depositati presso l'ufficio postale e non erano stati ritirati nel termine previsto di dieci giorni.

Dopo il tentativo di consegna, l'ufficiale postale aveva inviato al destinatario degli avvisi di accertamento della raccomandata con la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto (c.d. **CAD**), ma nel corso del giudizio non era stato depositato l'avviso di ricevimento delle raccomandate di comunicazione di avvenuto deposito (CAD), ragione per la quale il contribuente contestava la mancanza di notifica degli avvisi di accertamento.

La questione è stata rimessa al Primo Presidente affinché valuti l'opportunità di assegnare il ricorso alle **Sezioni Unite** in quanto la giurisprudenza della Corte di Cassazione non è univoca in relazione alle modalità che devono essere seguite per il perfezionamento della notifica eseguita a mezzo posta, in caso di irreperibilità relativa del destinatario.

Secondo un primo orientamento, per questa tipologia di notifica, a fronte dell'impossibilità di recapitare l'atto per **assenza del destinatario**, la notifica si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data della spedizione della raccomandata che comunica al

destinatario il deposito del plico presso l'Ufficio postale. Questo orientamento valorizza il tenore letterale dell'[art. 8](#) comma 4 della L. 890/82, a mente del quale per la comunicazione di deposito del plico "la notifica si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata", considerando sufficiente l'invio della comunicazione di avvenuto deposito.

Ne deriva che, per dimostrare il perfezionamento del processo notificatorio è sufficiente che venga prodotto l'**avviso** che il messo presenta all'ufficio postale unitamente alla busta che contiene l'atto, in quanto tale documento attesta l'esecuzione degli adempimenti richiesti per la notifica al soggetto momentaneamente irreperibile, quali il tentativo di consegna dell'atto per temporanea assenza, l'affissione sulla porta di ingresso di un avviso che comunica il tentativo di consegna posto in essere e il deposito del plico presso l'ufficio postale, la spedizione di un identico avviso a mezzo raccomandata indirizzata al destinatario.

## Solo l'avviso di ricevimento garantisce la conoscibilità della notifica

Secondo un più **rigoroso** orientamento giurisprudenziale, la Cassazione ha ritenuto che, ai fini della regolarità della notifica a mezzo posta, non sia sufficiente la prova della spedizione della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale, essendo viceversa necessaria la produzione in giudizio "dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la **comunicazione di avvenuto deposito** (c.d. C.A.D.)" (in tal senso, *cfr.* Cass. n. [5077](#) del 2019).

Si auspica che prevalga questa interpretazione, in quanto solo attraverso l'esibizione di tale avviso è possibile verificare se l'atto è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Si pensi al caso in cui la raccomandata pur inviata al soggetto "temporaneamente" irreperibile non è stata consegnata, in quanto il destinatario dell'atto si è trasferito. È evidente che solo nel caso in cui si chieda, ai fini del perfezionamento della notifica, l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata sarà possibile verificare se l'atto è entrato nella sfera di **conoscenza** del destinatario.



# La prova del danno va “oltre” la pretesa

A rilevare è il fatto che sia accertata la condotta illecita, al di là della richiesta effettuata dal curatore

/ Maurizio MEOLI

La gestione dei rapporti contrattuali e la direzione del personale dipendente sono attività rilevanti ai fini dell'individuazione della **gestione di fatto** di una società, con assunzione delle relative responsabilità, anche in caso di fallimento. Questo evento giustifica una richiesta di risarcimento dei danni quantificabili avendo riguardo alla colpevole dispersione degli elementi dell'attivo e al colpevole protrarsi di un'attività produttiva implicante l'assunzione di maggiori debiti della società, a nulla rilevando il fatto che tale importo sia ridotto a una minor somma, corrispondente alla **differenza tra passivo e attivo fallimentare**, solo in ragione del limite quantitativo della pretesa fatta valere in giudizio dal curatore.

Ad affermarlo è la Cassazione, nell'ordinanza n. [21730](#), depositata ieri.

Nel caso di specie, il curatore fallimentare di una srl dedita all'attività di vigilanza privata agiva, ex [art. 146](#) del RD 267/1942, per ottenere, da quello che era considerato l'amministratore di fatto della società, il **risarcimento** di un danno che, in assenza di scritture contabili, era individuato nella somma complessiva di circa 1.500.000 euro, corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare.

Contro la condanna in appello, il supposto amministratore di fatto ricorreva per Cassazione eccependo, da un lato, la mancanza di prova di tale qualità, non avendo i giudici d'appello verificato lo svolgimento di funzioni gestorie con carattere di **sistematicità** e di **completezza**, e, dall'altro, la non corretta applicazione, quanto alla determinazione del danno, dei principi enunciati dalle Sezioni Unite n. [9100/2015](#). Secondo questa decisione, infatti, nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile deve essere provata avendo riguardo a **specifici inadempimenti** dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di **causalità** tra tali inadempimenti e il danno di cui si pretende il risarcimento.

Nelle predette azioni, inoltre, la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare (c.d. metodo del deficit fallimentare), potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della **liquidazione equitativa** del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda a una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli

specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto.

L'imputazione di un danno pari all'intero deficit patrimoniale della società fallita può prospettarsi soltanto per quelle violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell'impresa così **generalizzate** da far pensare che proprio in ragione di esse l'intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore, o comunque per quei comportamenti che possano configurarsi come la causa stessa del dissesto sfociato nell'insolvenza.

La Suprema Corte reputa i due motivi infondati.

Quanto al primo, osserva come – pur essendo necessario, ai fini del riconoscimento della qualità di amministratore di fatto, che l'ingerenza nella gestione della società attraverso le direttive e il condizionamento delle scelte operative non si esaurisca nel compimento di atti eterogenei e occasionali, ma presenti i caratteri di sistematicità e completezza (*cfr.* Cass. n. [4045/2016](#)) – non sia possibile ritenere che la pronuncia di merito impugnata si sia discostata da tale principio. A fondamento di essa, infatti, risultava lo svolgimento di un'attività non episodica, ma continuativa, relativa a due aspetti fondamentali dell'amministrazione societaria: la **gestione dei rapporti contrattuali** in essere e la **direzione del personale** dipendente.

Quanto al secondo motivo del ricorso, i giudici di legittimità osservano come, nella specie, il pregiudizio patrimoniale sia stato quantificato dai giudici d'appello avendo riguardo a due **specifiche situazioni**: il depauperamento del patrimonio societario riguardo a taluni crediti che, pur dovendo ritenersi incassati, non risultavano impiegati a beneficio della società (anzi, da un parallelo processo penale, emergeva come gli stessi fossero stati oggetto di distrazione); il debito accumulato per le retribuzioni dovute ai lavoratori della fallita, che, a fronte della revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di vigilanza e della perdita del capitale sociale, avrebbe potuto essere evitato tramite la messa in **liquidazione** e lo **scioglimento** della società (ovvero con la risoluzione dei rapporti con i dipendenti).

Rispetto a tale **determinazione**, che complessivamente risultava di importo superiore al deficit fallimentare, la **liquidazione** per una somma pari al deficit stesso derivava esclusivamente dal fatto che questo era quanto domandato dal curatore nella pretesa fatta valere in giudizio. Ma tale evenienza, sottolinea la Suprema Corte, non vale a escludere la correttezza dell'operato dei giudici d'appello.

# Aggiornato il servizio per comunicare la sospensione dei versamenti INAIL

La circolare INAIL n. 35/2020 ha fornito indicazioni circa le ulteriori modalità di rateizzazione previste dal DL 104/2020

/ Fabrizio VAZIO

La circolare INAIL n. 35, pubblicata lo scorso 14 settembre, che ha fornito le istruzioni operative in materia di ulteriore rateizzazione dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi e di proroga della riscossione coattiva, aveva suscitato molto interesse, in quanto forniva, fra l'altro, dettagliate indicazioni circa le modalità di **versamento dei premi sospesi**, come modificate dal DL 104/2020.

La circolare, oltre a riportare un vademecum riassuntivo dei codici di riferimento delle sospensioni e della tempistica per la ripresa dei versamenti, precisava altresì che resta valido il principio espresso con la circolare INAIL 27 maggio 2020 n. 23, secondo cui "gli interessati dovranno comunicare all'INAIL con l'apposito **servizio online** di aver effettuato la sospensione dei versamenti, specificando la disposizione che hanno applicato e dichiarando altresì di essere in possesso delle condizioni previste dalla medesima disposizione per usufruire del beneficio, fermo restando i controlli successivi sull'effettiva sussistenza dei requisiti".

L'Istituto precisava altresì, nella circolare n. 35/2020, che il servizio on line era in corso di **aggiornamento**, in quanto era necessario recepire le nuove modifiche normative, allo scopo anche di consentire anche a coloro che avevano già presentato la comunicazione di sospensione di modificare la modalità di pagamento precedentemente prescelta.

Ora l'Istituto ha dato notizia che il servizio on line è stato **riattivato** e, a partire da oggi, è utilizzabile per comunicare le sospensioni. È il caso di raccomandare particolare attenzione nella comunicazione, al fine di indicare correttamente le disposizioni applicate, anche allo scopo di preservare la regolarità contributiva,

necessaria per chi usufruisce della sospensione.

Nel frattempo, l'Istituto assicurativo sta preparando l'autoliquidazione, che quest'anno, salvo sorprese, ri-prenderà l'**ordinaria tempistica**.

Le sedi dell'Istituto, infatti, stanno iniziando le operazioni preliminari finalizzate fra qualche settimana, come di consueto, alla comunicazione del tasso applicabile e al rilascio delle basi di calcolo che, in caso di variazioni in aumento intervenute successivamente, verranno nuovamente comunicate ai datori di lavoro interessati.

## In preparazione anche le basi di calcolo per l'autoliquidazione

In preparazione dell'autoliquidazione, il consiglio per i datori di lavoro e per i professionisti che li assistono è quello di verificare scrupolosamente, fin da ora, la classificazione tariffaria, con particolare riferimento al corretto esito della migrazione dalla vecchia alla nuova tariffa. Nonostante infatti siano passati due anni dall'adozione del **nuovo dettato tariffario**, entrato in vigore il 1° gennaio 2019, è comunque necessario un supplemento d'attenzione in virtù delle molte novità contenute nelle nuove tariffe (DM 27 febbraio 2019).

Parimenti, è tempo che i datori di lavoro verifichino, ove siano interessati a richiedere la riduzione del premio ex art. 23 delle Modalità per l'applicazione delle nuove Tariffe Premi (MAT), di avere posto in essere gli interventi previsti nell'apposito modulo OT23, che devono essere ultimati entro il **31 dicembre 2020** (si veda "[Per lo sconto OT23 dell'INAIL, interventi a tutela della sicurezza da provare](#)" del 6 ottobre 2020).

# Per la prevenzione oncologica importanti dieta equilibrata e vita attiva

Alcuni fattori legati allo stile di vita sono elementi inconfutabili di protezione nei confronti di patologie cardiovascolari e oncologiche

/ FONDAZIONE UMBERTO VERONESI

Esistono **alimenti** che possono aiutarci a ridurre il rischio di ammalarsi di **tumore**? La ricerca si è posta da tempo questa domanda. Sono stati condotti molti studi e ottenute risposte incoraggianti, anche se la formula magica per un piatto anticancro resta per il momento una chimera. Vediamo perché.

I ricercatori hanno ottenuto risultati interessanti su **composti fitochimici** (contenuti negli alimenti di origine vegetale) che possono avere proprietà antitumorali. È importante sottolineare che quasi tutte le ricerche sono state condotte in laboratorio sulle cellule o in modelli animali, oppure a livello epidemiologico, mettendo in relazione ciò che si osserva in una determinata popolazione.

Questo cosa comporta? Che solo pochi di questi composti sono stati testati in studi clinici e i **risultati** sono stati **variabili**: quindi non si può affermare che assumere gli alimenti che li contengono garantisca di evitare l'insorgenza di un tumore, né guarisca da tumori già esistenti. Ciò che viene a mancare spesso è però una prova del fatto che queste molecole, così preziose se esaminate singolarmente e in un contesto sperimentale, abbiano una reale efficacia sulla salute degli esseri umani che le assumono con la dieta.

Inoltre, bisogna ricordare che i principi attivi, anche di origine naturale, proprio perché "attivi" possono avere **controindicazioni** e possono interferire con certi farmaci. Quindi non vanno assunti "a volontà" e, se si è in terapia, è bene consultare il medico.

Ma quali sono gli alimenti più studiati per le proprietà antitumorali? Certamente in cima alla lista ci sono il **tè verde** e l'**olio di oliva extravergine**, ricchi in polifenoli che hanno azione antiossidante e antinfiammatoria.

Sembra che gli alimenti che contengono sostanze ad

attività antitumorale siano più efficaci quando assunti in combinazione: l'effetto benefico di frutta e vegetali ingeriti con la normale alimentazione non è lo stesso di quello osservato in studi basati sull'uso di supplementi o integratori.

## Certi alimenti sembrano più efficaci quando assunti in combinazione

Insomma, non pensiamo ai cibi come a un farmaco, ma come parte di una **dieta varia ed equilibrata**, che se associata a una vita attiva resta la miglior ricetta anticancro.

Come abbiamo detto non c'è un singolo cibo che può avere effetti miracolosi, ma alcuni fattori legati allo **stile di vita** sono elementi inconfutabili di protezione nei confronti di patologie cardiovascolari e oncologiche:

- consumare almeno 4 porzioni al giorno di **frutta e verdura**: 200 g a porzione per la verdura (80 g per l'insalata) e 150 g per la frutta;
- consumare almeno 30 g di **fibra** al giorno (da frutta, verdura, cereali integrali, legumi, frutta secca, semi);
- mantenere nella norma il **peso** (indice di massa corporea fra 18,5 e 25 con IMC = peso in kg/altezza in m<sup>2</sup>) e la circonferenza vita (donna inferiore agli 80 cm, uomo inferiore ai 94 cm);
- praticare almeno 30 minuti al giorno di **attività fisica** di intensità moderata per gli adulti, 60 minuti per bambini e ragazzi;
- **non fumare**;
- **non bere alcolici**; si considera una dose di alcol quotidiana associata a basso rischio (non nullo) un'unità alcolica per la donna e due per l'uomo (rispettivamente uno e due bicchieri di vino a media gradazione).

# L'assoluzione penale determina l'ineseguibilità della sanzione tributaria

Escluso che per IVA e reati tributari ex DLgs. 74/2000 il procedimento amministrativo sanzionatorio debba essere dichiarato improcedibile

/ Maria Francesca ARTUSI

Un procedimento tributario che vede l'Agenzia delle Entrate contrapposta ad un noto cantante italiano ha fornito l'occasione alla sezione tributaria della Corte di Cassazione di ribadire alcuni principi di diritto in tema di **"ne bis in idem"**.

Tra i numerosi motivi di cassazione presentati dall'artista veniva fatto valere il citato principio in forza della già intervenuta sentenza penale di assoluzione in ordine ai medesimi fatti contestati in ambito tributario.

Così, la sentenza n. [21694](#) depositata ieri, da un lato, riconosce che in materia tributaria, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, relativa ai medesimi fatti oggetto della sanzione tributaria tuttora controversa, può essere prodotta in cassazione (ai sensi dell'[art. 372](#) c.p.c.) ove la parte intenda far valere l'**improcedibilità**, l'improponibilità o, comunque, l'estinzione, in tutto o in parte, del giudizio stesso per la violazione di principi di ordine pubblico unionale (nella specie, il "ne bis in idem").

Tuttavia, ritiene infondato il ricorso affermando che in materia di IVA e di reati tributari previsti dal DLgs. [74/2000](#) va escluso che il procedimento amministrativo sanzionatorio debba essere dichiarato improcedibile in ragione dell'intervenuta sentenza penale irrevocabile di assoluzione ancorché pronunciata con la formula "perché il fatto non sussiste". Tale sentenza determina, invece, l'**ineseguibilità** definitiva della sanzione, ferma la necessità di valutare l'identità del "fatto" in relazione agli elementi costitutivi vuoi dell'illecito amministrativo tributario vuoi di quello penale; il relativo accertamento di fatto va operato, in concreto, nel giudizio avente ad oggetto l'eventuale riscossione avviata dall'ufficio.

Può essere utile ricordare che il divieto di "bis in idem" è volto ad impedire la **duplicazione** di procedimenti e condanne in relazione ai medesimi fatti. Pur essendo riconosciuto nella grande maggioranza degli ordinamenti giuridici, la sua corretta applicazione ripropone un mai sopito dibattito, sia a livello internazionale che a livello nazionale, ogniqualvolta vi sia la possibilità di esperire procedimenti paralleli in relazione ai medesimi fatti materiali.

A livello internazionale l'art. 4 prot. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) stabilisce che nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un'infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una **sentenza definitiva** conforme alla legge

ed alla procedura penale di tale Stato. A livello comunitario, lo stesso principio è stato recepito anche nell'art. 50 della [Carta](#) dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Nell'ordinamento tributario italiano il DLgs. 74/2000 realizza un sistema fondato sul **"doppio binario"** che rende indipendente il procedimento tributario dal procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti.

L'art. 20 esclude, infatti, ogni rapporto di pregiudizialità tra processo penale e procedimento amministrativo. A sua volta l'art. 19 del medesimo decreto introduce nell'ordinamento il principio di specialità tra disposizioni amministrative e penali.

Determinante ai fini del caso di specie viene ritenuta la disposizione dell'[art. 21](#) del DLgs. 74/2000, in quanto questa ("di non pronta esegesi e priva di sostanziali riscontri nella giurisprudenza della Corte") ha natura strumentale e delinea lo stesso contenuto del **principio di specialità** introdotto con l'[art. 19](#), poiché stabilisce, in termini univoci, che la sanzione tributaria deve, in ogni caso, essere irrogata anche se il medesimo fatto sia di rilievo penale e costituisca oggetto di notizia di reato.

Il problema non appare, tuttavia, definitivamente risolto da tali norme e il dibattito è ancora acceso come dimostra la pronuncia oggi in commento.

Quest'ultima recepisce i più recenti approdi della giurisprudenza internazionale secondo cui il "ne bis in idem" non opera quando i procedimenti sono avvinti da un **legame** materiale e temporale sufficientemente stretto ("*sufficiently closely connected in substance and in time*"), attribuendo a questo requisito tratti del tutto nuovi rispetto a quelli che emergevano dalla precedente giurisprudenza (CEDU sentenza A. e B. contro Norvegia).

In definitiva, fuori dall'ipotesi dell'avvio di un nuovo giudizio dopo la conclusione del primo, la sostanziale **simultaneità** del procedimento penale e di quello amministrativo-tributario non osta alla irrogazione di una duplice sanzione (penale e tributaria), ferma la necessità di una valutazione, in concreto, della complessiva afflittività del cumulo sanzionatorio che deve rispondere a criteri di proporzionalità (cfr. Cass. n. [7131/2019](#) e in ambito penale Cass. pen. n. [52142/2018](#)).

Ciò in quanto i due procedimenti assolvono a scopi diversi e **complementari** ed è comunque consentita la pacifica circolazione probatoria tra i due giudizi del materiale ritualmente prodotto.

# Da ottobre stop ai versamenti delle quote TFR a FONDINPS

In seguito alla soppressione della forma pensionistica, le somme dei lavoratori "silenti" dovranno essere versate al Fondo COMETA

/ Luca MAMONE

A decorrere dal mese di ottobre 2020, i datori di lavoro non dovranno più versare a FONDINPS, ma al Fondo COMETA, le quote di **TFR maturando** dei lavoratori c.d. "silenti", ossia di quei lavoratori che non hanno comunicato al datore di lavoro nei termini di legge l'adesione ad alcuna forma pensionistica complementare o di voler mantenere il proprio TFR secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'[art. 2120](#) c.c.

Questo è quanto comunicato dall'INPS con il messaggio n. [3600/2020](#), pubblicato ieri al fine di fornire le istruzioni in merito all'operatività del DM 31 marzo 2020 n. [85](#), con cui è stata disposta la **soppressione** – tramite liquidazione – della forma pensionistica complementare residuale denominata "Fondo pensione complementare I.N.P.S." ("FONDINPS"), in origine istituita e disciplinata dall'abrogato [art. 9](#) del DLgs. 252/2005.

In particolare, l'[art. 2](#) del citato decreto ministeriale stabilisce che a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento, avvenuta il 18 agosto scorso, il FONDINPS rimarrà chiuso alle nuove adesioni e, sempre a decorrere da tale data, le quote di TFR maturando dei nuovi iscritti "silenti" dovranno affluire alla forma pensionistica complementare denominata **COMETA**.

In generale, le somme affluiranno ad un **comparto** del predetto Fondo COMETA che deve presentare le caratteristiche indicate all'[art. 8](#) comma 9 del DLgs. 252/2005, laddove si prevede che in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme deve avvenire nella linea a contenuto più prudentiale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti di legge, al tasso di rivalutazione del TFR.

Per quanto riguarda nello specifico i lavoratori **già iscritti** a FONDINPS, nel messaggio in questione si ricorda che l'[art. 3](#) del DM 85/2020 prevede che il Commissario liquidatore di FONDINPS adotti, d'intesa con il Fondo COMETA, un apposito piano di attività per il passaggio a quest'ultimo Fondo delle posizioni individuali dei soggetti che risultano già iscritti a FONDINPS alla data di chiusura del Fondo alle nuove adesioni.

Il decreto contiene inoltre specifiche disposizioni al fine di assicurare un'adeguata **tutela** dei soggetti già

iscritti a FONDINPS.

In particolare, si prevede che ai datori di lavoro e ai lavoratori iscritti a FONDINPS venga fornita un'**informativa** con una sintetica descrizione delle disposizioni che hanno determinato la chiusura di FONDINPS e con gli elementi identificativi del Fondo COMETA.

## Esercicabile entro 6 mesi il diritto di trasferimento

Sempre con riferimento all'impianto di tutele per i lavoratori già iscritti, l'INPS ricorda che il decreto in questione prevede, oltre alla comunicazione dell'apposito comparto del Fondo COMETA dove confluiscono le posizioni individuali e i flussi contributivi futuri, anche la possibilità di esercitare il diritto di **trasferimento** della posizione ad altra forma pensionistica complementare entro il termine di 6 mesi dalla ricezione di specifiche informative, così come previsto dall'[art. 3](#) comma 4 del citato DM 85/2020.

Si tratta, in pratica delle informative di cui all'[art. 4](#) comma 1 lett. b) e d) del DM 85/2020, ossia la già accennata informativa ai datori di lavoro e agli iscritti a FONDINPS che contempli una sintetica descrizione delle disposizioni che hanno determinato la chiusura di FONDINPS e che fornisca gli elementi **identificativi** del Fondo COMETA, nonché una comunicazione *ad hoc* ai lavoratori circa il diritto di trasferimento in parola.

Sotto un profilo strettamente **procedurale**, nel messaggio n. 3600/2020 si chiarisce che per quanto riguarda la gestione dei flussi UniEmens, i datori di lavoro si atteneranno sostanzialmente alle modalità già in uso da tempo e precedentemente illustrate con il messaggio n. [19165/2007](#).

Tuttavia, precisa l'INPS, a decorrere dal mese di competenza ottobre 2020, non potrà essere più validato all'interno dell'elemento "SceltaPrevCompl"/"FormaPrevCompl" il codice "9999", avente il significato di "FONDINPS – FONDO COMPLEMENTARE INPS", ma dovrà essere utilizzato il **codice "61"**, avente il significato di "COMETA - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA, DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DEI SETTORI AFFINI".



# Esente da IVA la valutazione di non autosufficienza per conto del servizio medico

In base alla norma unionale, l'agevolazione spetta se la prestazione è strettamente correlata con l'assistenza e la previdenza sociale

## / REDAZIONE

La stesura di **perizie di valutazione** circa la non autosufficienza di un paziente, redatte da un esperto indipendente per conto del servizio medico di una cassa di assicurazione, la quale utilizza le perizie per valutare il diritto della persona assicurata a fruire di servizi di assistenza e di previdenza sociale, può qualificarsi, ai fini IVA, come prestazione di servizi strettamente connessa con tali attività. Ciò, tuttavia, a condizione che la prestazione sia indispensabile a garantire il corretto espletamento delle operazioni rientranti in tali ambiti. È questo uno dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza di ieri, relativa alla causa [C-657/19 \(Finanzamt D\)](#), con la quale è stata esaminata la possibilità di esentare dall'IVA, ai sensi dell'[art. 132](#) paragrafo 1 lett. g) della direttiva 2006/112/Ce, i servizi di valutazione di non autosufficienza dei pazienti resi da un'infermiera per conto del servizio medico di una cassa di assicurazione tedesca.

In base alla norma comunitaria, gli Stati membri esentano dall'IVA le prestazioni di servizi e le cessioni di beni che rispettano congiuntamente i seguenti requisiti:

- sono strettamente connesse con l'**assistenza e la previdenza sociale**,
- sono effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale.

Per quanto concerne il primo requisito, di natura oggettiva, la Corte ha affermato che esso può considerarsi soddisfatto se le prestazioni di cui trattasi sono indispensabili all'espletamento delle operazioni rientranti nell'assistenza e nella previdenza sociale.

Non incide, invece, su tale qualificazione la circostanza che le prestazioni non siano **fornite direttamente**

alla persona non autosufficiente, bensì a un altro soggetto passivo (la cassa di assicurazione) per il quale risultano necessarie al fine di erogare proprie prestazioni esenti.

Infatti, né il tenore letterale della norma di esenzione, che attribuisce importanza alla **natura intrinseca** delle operazioni e alla qualità del prestatore (senza introdurre requisiti attinenti il destinatario), né l'obiettivo perseguito dalla norma stessa, consistente nel ridurre il costo delle operazioni oggetto della disposizione, contengono indicazioni secondo cui le prestazioni in parola dovrebbero essere fornite direttamente alle persone sottoposte alla valutazione.

## Occorre che sia rispettato anche il requisito soggettivo

Per quanto concerne, poi, il requisito soggettivo richiesto per l'esenzione, occorre verificare, nel caso specifico, se il prestatore possa ricondursi tra gli organismi che lo Stato membro, nei limiti del proprio potere discrezionale, ha riconosciuto come aventi **carattere sociale**.

Si precisa, tuttavia, che l'art. 132 lett. g) della direttiva IVA consente allo Stato membro di negare detto **riconoscimento** a un esperto indipendente nonostante:

- questi agisca come subappaltatore su richiesta di un ente riconosciuto di carattere sociale;
- i costi di stesura delle perizie siano sostenuti in modo indiretto e forfetario da tale ente;
- l'esperto abbia la possibilità, in base al diritto interno, di beneficiare del riconoscimento, anche se ha deciso di non avvalersene.

## Domanda di rinnovo del RdC da ottobre per chi ha ricevuto la diciottesima mensilità a settembre

Con il messaggio INPS n. [3627](#) pubblicato nella serata di ieri, l'Istituto fornisce alcune precisazioni sulla presentazione della domanda di **rinnovo** del reddito di cittadinanza al termine del godimento delle 18 mensilità.

La normativa, infatti, prevede che il RdC possa essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del beneficio per un periodo di **un mese** prima di ciascun rinnovo; sospensione che non opera, invece, per la pensione di cittadinanza.

L'INPS sottolinea che nel mese di settembre 2020 i nuclei familiari che hanno beneficiato della prestazione senza soluzione di continuità fin dalla prima erogazione (aprile 2019) hanno ricevuto la diciottesima mensilità e pertanto la domanda è stata posta in stato "Terminata".

Tali nuclei potranno quindi (a partire dal mese di ottobre 2020) presentare la domanda di rinnovo di Rdc.

Nel caso in cui il nucleo familiare subisca una **variazione** nel periodo di fruizione del beneficio, il limite temporale di 18 mesi si applica al nucleo modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi in seguito alla variazione. Resta ferma naturalmente la necessità di mantenere tutti i requisiti di legge, come pure l'obbligo di presentare una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione ([art. 3](#), comma 12 del DL n. 4/2019).

In tali casi, dunque, si rende necessaria la presentazione di una **nuova domanda**, atteso che la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione ai fini ISEE aggiornata.

Al contrario, non dovrà essere proposta una nuova domanda nel caso in cui la variazione consista in un decesso o in una nuova nascita.

## Carte di credito intestate ai dipendenti esenti dal bollo

Gli **estratti conto** relativi alle carte di credito destinate ad aziende per l'utilizzo dei propri dipendenti (c.d. "carte dipendenti", associate alla "carta principale" intestata all'azienda) sono esenti da imposta di bollo a norma della nota 1 all'[art. 13](#) comma 2 del DPR 642/72, secondo cui non sono soggetti al bollo di 2 euro i documenti (estratti di conti, lettere e altri documenti di addebitamento o di accredito di somme) "relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri".

Lo afferma l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. [457](#), pubblicata ieri.

Infatti, la **ratio dell'esenzione** sopra indicata, consistente nella volontà di "evitare artificiosi appesantimenti fiscali e amministrativi all'interno dell'impresa e di conseguenza rendere più snelli i rapporti che intercorrono tra la medesima e i propri dipendenti e collaboratori", ben si adatta alla situazione oggetto dell'istanza di interpello, posto che la funzione

principale della "carta dipendente" è proprio quella di facilitare le movimentazioni finanziarie tra l'azienda e i dipendenti, "evitando che questi ultimi debbano sostenere in prima persona l'onere per conto dell'impresa per poi da quest'ultima essere rimborsati".

Pertanto, l'Agenzia conclude per l'**esenzione dal bollo** degli estratti conto relativi alle citate carte di pagamento:

- sia nel caso in cui sia la stessa azienda emittente a certificare le movimentazioni finanziarie;
- che nel caso in cui la certificazione provenga da un soggetto terzo al rapporto.

Invece, per quanto concerne la "**carta principale**" intestata all'azienda (da cui dipendono le suddette "carte dipendenti"), l'imposta di bollo sugli estratti conto resta dovuta nella misura di 2 euro, oltre il limite di 77,47 euro, da verificare sul saldo contabile "generato dalla somma algebrica di addebitamenti e accreditamenti".

## Nuove specifiche tecniche per i moduli di Registro Imprese e REA dall'8 ottobre

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato sul proprio sito il decreto direttoriale [8 ottobre 2020](#), che modifica la **modulistica** del Registro delle imprese e del REA (Repertorio economico amministrativo).

Sono state approvate le modifiche alle specifiche tecniche di cui al DM [18 ottobre 2013](#), come modificato, in ultimo, dal DM [10 luglio 2019](#), elencate nell'allegato A al decreto.

Le specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dall'**8 ottobre 2020**. A partire dal **9 novembre 2020** non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base

delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.

Le **variazioni** riguardano:

- creazione di nuovi Comuni per fusione di preesistenti;
- modifiche codici cap e denominazioni Comuni;
- soppressione codice di parentela per uso previdenziale;
- aggiornamento per nuovi codici carica;
- aggiornamento per nuovi codici di tabelle Albi e Ruoli;
- aggiornamento autorizzazioni bolli virtuali.

## Possibile presentare la domanda per l'indennità COVID-19 dei pescatori autonomi

È attivo il servizio che consente ai **pescatori autonomi**, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari (iscritti alla Gestione previdenziale ex L. [250/1958](#)) di presentare la domanda di accesso all'indennità COVID-19.

Lo ha reso noto ieri l'INPS con un [comunicato](#) pubblicato nella sezione "Notizie" del proprio portale. Si ricorda che la misura è prevista dal comma 8 dell'[art. 222](#) del DL 34/2020 (DL "Rilancio"), introdotto in sede di **conversione** del decreto stesso. Nel dettaglio, la citata disposizione prevede, nei confronti dei suddetti lavoratori, l'erogazione di un'indennità pari a **950 euro** per il mese di maggio 2020, la quale non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Ai fini della fruizione, i pescatori **non** devono essere **titolari di pensione** e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, a esclusione della Gestione separata.

Nella tarda serata di ieri l'INPS ha poi pubblicato la circolare n. [118](#), con cui ha fornito le istruzioni amministrative per tale indennità. Nella circolare viene evidenziato che, stante il dettato normativo, che individua quali destinatari dell'indennità di cui trattasi i pescatori autonomi, i soci di cooperative indicati dal medesimo comma 8 dell'[art. 222](#) citato destinatari dell'indennità sono esclusivamente i soci che operano quali **lavoratori autonomi** e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato.

## Aliquota IVA ordinaria per il progetto di ricerca sul monitoraggio della disidratazione

Il corrispettivo versato per l'acquisizione, da parte di un Ministero, di un **progetto di ricerca** scientifica finalizzato alla valutazione del livello di disidratazione nell'uomo deve essere assoggettato ad IVA con aliquota ordinaria. L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. [456](#), pubblicata ieri, non ha ritenuto assimilabile tale prestazione di servizi alle operazioni esenti di cui all'[art. 10](#) comma 1 n. 18 del DPR 633/72.

L'Amministrazione finanziaria ha ricordato che l'**esenzione** è prevista con riferimento alle "prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (...), ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze". Nel documento di prassi viene altresì richiamata la giurisprudenza europea e, in particolare, le sentenze relative alle cause [C-307/01](#) e [C-212/01](#), nelle quali la Corte Ue afferma che l'esenzione (prevista dall'[art. 132](#) della direttiva 2006/112/Ce), può essere riconosciuta relativamente alle prestazioni mediche "dirette alla diagnosi, alla cu-

ra e, nella misura possibile, alla guarigione di malattie e di problemi di salute".

Nella circolare 28 gennaio 2005 n. [4](#), l'Agenzia, confermando quanto sopra, ha compreso, nell'ambito delle suddette prestazioni mediche, anche i trattamenti o esami finalizzati alla **profilassi**, eseguiti nei confronti di persone prive di malattia. La Corte Ue ha peraltro affermato che le disposizioni di esenzione devono essere interpretate restrittivamente, benché lo scopo terapeutico non debba essere inteso in un'accezione troppo rigorosa (cfr. Corte di Giustizia Ue 20 novembre 2003 causa [C-212/01](#)).

Ciò premesso, il progetto finalizzato all'analisi delle metodologie e delle tecnologie esistenti in tema di misura e monitoraggio dell'idratazione umana, costituisce, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, un servizio di **ricerca scientifica** e non può essere assimilato a una "prestazione medica" esente da imposta.

## Legittime le norme sul transfer pricing in ambito comunitario

Secondo la sentenza della Corte di Giustizia Ue n. [C-558/19](#) di ieri, 8 ottobre 2020, è **legittima** la disciplina nazionale in base alla quale il trasferimento di risorse finanziarie tra casa madre e stabile organizzazione può essere adeguato per la differenza tra il prezzo di mercato e quello concretamente applicato dalle parti. Resta ferma la possibilità di dimostrare la sussistenza di ragioni obiettive per la conclusione dell'operazione ad un prezzo non conforme a quello di mercato.

Nel caso di specie, in base alla normativa rumena sui **prezzi di trasferimento**, la succursale rumena di una società italiana subiva un accertamento per aver concluso in qualità di mutuante, con la casa madre, due contratti di mutuo i quali non contenevano alcuna clausola relativa alla percezione di interessi da parte della mutuante.

La questione pregiudiziale ha ad oggetto la legittimità delle richiamate disposizioni nazionali con l'[art. 49](#) del TFUE, nella parte in cui dispongono che i trasferimenti di risorse finanziarie tra una succursale stabilita in uno Stato membro e la società madre non residente possono essere sottoposte alle norme in materia sui prezzi di trasferimento, mentre le stesse **non si applichino** nel caso in cui la succursale e la società madre siano stabilite nel medesimo Stato membro.

Le norme sui prezzi di trasferimento dispongono la rettifica della base imponibile al fine di evitare che società residenti (tra cui rientrano le stabili organizzazioni di società estere) pongano in essere, con società non residenti, operazioni a condizioni **non conformi** alle condizioni di mercato (in quanto forniscano prodotti o servizi sottocosto o gratuitamente).

La Corte di Giustizia precisa, al riguardo, che, in tal caso, la restrizione alla libertà di stabilimento introdotta dalla normativa rumena in parola risulta giustificata dalla necessità di ga-

rantire una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri.

## La gestione di fondi pensione non è “operazione assicurativa” esente IVA

Con la sentenza relativa alla causa [C-235/19](#), la Corte di Giustizia Ue si è pronunciata in merito alla possibilità di applicare ai servizi di gestione di fondi pensione il regime di **esenzione IVA** previsto per le operazioni di assicurazione ex [art. 135](#) lett. a) della direttiva 2006/112/Ce.

In particolare, i giudici comunitari hanno escluso tale esenzione sulla base del fatto che i servizi di gestione di investimenti forniti in base a un regime pensionistico professionale, con esclusione di qualsiasi indennizzo del **rischio**, non possono qualificarsi come “operazioni di assicurazione”.

Secondo costante giurisprudenza:

- i termini utilizzati dalla direttiva IVA per designare le esenzioni devono essere interpretati restrittivamente;
- le **operazioni di assicurazione** si caratterizzano per il fatto che l'assicuratore si impegna, previo versamento di un premio, a procurare all'assicurato, in caso di realizzazione del rischio coperto, la prestazione convenuta all'atto della stipula del contratto;

- l'esenzione di cui all'art. 135 lett. a) della direttiva IVA è giustificata dalla difficoltà di determinare la base imponibile corretta dell'imposta per i premi assicurativi connessi alla copertura del rischio.

Inoltre, sebbene la Corte Ue abbia affermato che il termine “assicurazione” non deve essere interpretato in modo diverso a seconda che esso figuri nelle **direttive in materia assicurativa** o in quelle relative all'IVA (cause [C-349/96](#) e [C-240/99](#)), la stessa, come viene ora precisato, non ha inteso stabilire un legame necessario e intrinseco tra la nozione di “operazioni di assicurazione” ai fini IVA ed eventuali categorie giuridiche che figurano nelle direttive del settore assicurativo.

Tenendo conto dell'economia generale della normativa di riferimento, il fatto che queste ultime, nei relativi allegati, classifichino la gestione dei **fondi pensione** tra le attività di assicurazione non comporta l'equiparazione di dette prestazioni alle assicurazioni.

## Per gli ulteriori 50 giorni di CISOA necessario utilizzare la causale “CISOA DL RILANCIO”

Con l'[approfondimento](#) pubblicato ieri, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha analizzato i diversi punti della circolare n. [115](#) dell'INPS, con cui sono state fornite **indicazioni** in merito ai nuovi trattamenti CIGO, assegno ordinario, CIG in deroga e CISOA previsti dall'[art. 1](#) del DL 104/2020 (DL “Agosto”).

Proprio per la cassa integrazione salariale operai agricoli (c.d. “CISOA”), l'art. 1 comma 8 del DL 104/2020 ha previsto la possibilità di presentare domanda per sospensioni dell'attività lavorativa dovute ad eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'[art. 19](#) comma 3-*bis* del DL 18/2020 (Cura Italia) convertito, per una durata massima di **50 giorni**, ricompresi tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Mentre, i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 19 comma 3-*bis*, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati ai predetti 50 giorni.

Come precisato dall'INPS, le domande di concessione del trattamento CISOA per periodi decorrenti dal 13 luglio e sino al 31 dicembre 2020 devono essere presentate utilizzando sempre la causale “**CISOA DL RILANCIO**”.

Visto il carattere emergenziale della misura, le predette domande possono riguardare anche lavoratori per i quali risulti **superato** il limite di fruizione ordinario pari a 90 giornate. Inoltre, le domande in questione possono essere presentate sia per lavoratori per i quali non è stata richiesta la prestazione CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO” sia per lavoratori che, invece, hanno già fruito del tetto massimo di 90 giornate di trattamento ai sensi dell'art. 19 comma 3-*bis*.

Si ricorda, infine, che per l'accesso al trattamento in argomento non è previsto, per ciascun lavoratore, il requisito dell'anzianità lavorativa di **181 giornate** nell'anno solare di riferimento presso l'azienda richiedente, ma i lavoratori devono risultare in forza alla data del 13 luglio 2020.

## Per il personale ENAV pensione di vecchiaia a 60 anni a specifiche condizioni

Con la circ. n. [117](#) di ieri, l'INPS ha provveduto a fornire le indicazioni applicative ai fini dell'accesso alla pensione di vec-

chiaia con riguardo al **personale ENAV** appartenente ai profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e ope-

ratore radiomisure e a quello di esperto di assistenza di volo e meteo (di cui all'art. 5 della L. 248/90).

In particolare, l'[art. 26-quinquies](#) del DL 4/2019 ha previsto per i suddetti soggetti, per i quali, a decorrere dal 30 marzo 2019, viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, al ricorrere delle condizioni di cui all'[art. 10](#) comma 1 del DPR 157/2013, che il requisito anagrafico richiesto per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia sia fissato a **60 anni**. Per l'accesso al trattamento è necessario anche il possesso del **requisito contributivo** (anzianità contributiva minima pari a 20 anni), nonché la **cessazione** del rapporto di lavoro subordinato.

Con riguardo alla decorrenza del trattamento, il citato art. [26-quinquies](#) rinvia alle disposizioni di cui all'[art. 1](#) comma 5 lett. b) della L. 247/2007, che prevede **quattro finestre** di accesso in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti.

Nello specifico, è possibile accedere al pensionamento a partire dal: 1° luglio del medesimo anno, in caso di maturazione dei requisiti entro il primo trimestre dell'anno; 1° ottobre dello stesso anno, se i requisiti sono maturati entro il secondo trimestre dell'anno; 1° gennaio dell'anno successivo, per coloro che maturano i requisiti entro il terzo trimestre dell'anno; 1° aprile dell'anno successivo, in caso di maturazione dei requisiti entro il quarto trimestre dell'anno.